



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2025/02772**

Del: **17/04/2025**

Esecutivo Da: **17/04/2025**

Proponente: **Direzione Ambiente - E.Q. Gestione del Verde Quartieri 3 e 4**

OGGETTO:

Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze – verde orizzontale” -
Lotto 4 Quartiere 4 - Autorizzazione al subappalto di una parte del servizio relativo al contratto attuativo n. 11
a favore di Az. Agr. F.Ili Buccelletti S.r.l

IL RESPONSABILE

E.Q. GESTIONE DEL VERDE QUARTIERI 3 e 4

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.";

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 02/12/2024 avente ad oggetto "Approvazione del DUP 2025-2027 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2024-2026 al primo semestre 2024";

- la Deliberazione n.18 del 21 Gennaio 2025 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027;

la Deliberazione di Giunta n. 89 del 14 marzo 2025, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027. Approvazione"

- la Determinazione Dirigenziale n. 1620 del 09.03.23 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile E.Q. Gestione del Verde Quartieri 3 e 4;

Preso atto che nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022- 2023, annualità 2022, al codice CUI S01307110484202100169, è stato inserito l'intervento denominato "Quartiere 2 Accordo Quadro per manutenzione aree verdi del Comune di Firenze - verde orizzontale - Durata 4 anni";

Considerate:

- la Determinazione a contrarre n. 699/22 del 10.02.22, con la quale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/16, è stato dato avvio alla procedura aperta per l'affidamento ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/16 di "Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze – verde orizzontale" della durata 4 anni", suddiviso in cinque lotti funzionali (CIG: 909034452D, 90903699CD, 9090394E6D, 909042258B, 9090453F1D), da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 D.Lgs. n. 50/16, approvando gli elaborati tecnici e di gara, tra cui il bando ed il disciplinare;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1239/22 del 03.03.22, con la quale è stata nominata la commissione di gara;

Dato atto che

- a seguito dell'espletamento della suddetta procedura aperta, per il Lotto 4 è risultato aggiudicatario l'RTI costituendo (cod. ben. 69817) tra Consorzio Stabile A.L.P.I. Scarl, con sede legale in Milano via Calizzano 1, C.F. 08187140960 P.I. 08187140960 (mandataria-cod. ben. 55916) e Casp Valle del Brasimone Soc. Coop., con sede legale in Castiglione dei Pepoli (BO), via Lagora di Sotto 1, C.F. 00323190371, P.I. 00503231201 (mandante- cod. ben. 44942) - con un'offerta di ribasso del 21,970% - per l'importo di euro 2.056.000,00, di cui euro 45.000,00 per costi della sicurezza, oltre IVA 22%;
- con nota prot. n. 177868 del 23.05.22 questa Amministrazione ha ricevuto l'atto costitutivo di RTI (cod. ben. 69817) tra Consorzio Stabile A.L.P.I. Scarl, con sede legale in Milano via Calizzano 1, C.F. 08187140960, P.I. 08187140960 (mandataria-cod. ben.55916) e Casp Valle del Brasimone Soc. Coop., con sede legale in Castiglione dei Pepoli (BO) via Lagora di Sotto 1, C.F. 00323190371, P.I. 00503231201 (mandante -cod. ben. 44942)
- - con Determinazione Dirigenziale n. 3824/22 esecutiva dal 31 maggio 2022 al predetto RTI tra Consorzio Stabile A.L.P.I. Scarl, (mandataria) e Casp Valle del Brasimone Soc. Coop. (mandante) veniva affidato il contratto attuativo n. 1 per il suddetto servizio, per un importo pari a € 201.490,53 IVA 22% inclusa, con assunzione del relativo impegno di spesa;
- -con Determinazione Dirigenziale n. 8682/22 al medesimo operatore economico veniva affidato il contratto attuativo n. 2 per il suddetto servizio, per un importo pari a € 149.978,22 IVA 22% inclusa, con assunzione del relativo impegno di spesa;
- - con Determinazione Dirigenziale n. 868/23 al predetto operatore economico veniva affidato il contratto attuativo n. 3 per un importo pari a € 60.065,75 IVA 22% ed oneri inclusi, con assunzione del relativo impegno di spesa;
- -con Determinazione Dirigenziale n. 2906/23 al suindicato RTI venivano affidati i contratti attuativi n. 4 CIG 97540901B5 per un importo pari ad € 30.004,29 (comprensivo di oneri per

la sicurezza ed IVA 22%), e n. 5 CIG 9754314A8C per un importo pari ad € 110.203,14 (comprensivo degli oneri della sicurezza e IVA al 22%) con assunzione dei relativi impegni di spesa;

- -con Determinazione Dirigenziale n. 5212/23 al predetto RTI veniva affidato il contratto attuativo n. 6 per un importo pari a €. 50.000,28 IVA 22% ed oneri inclusi, con assunzione dei relativi impegni di spesa;
- -con Determinazione Dirigenziale n. 6415/23 al predetto operatore economico veniva affidato il contratto attuativo n. 7 per un importo pari a € 219.999,44 IVA 22% ed oneri inclusi, con assunzione dei relativi impegni di spesa;
- -con Determinazione Dirigenziale n. 785/24 al predetto operatore economico veniva affidato il contratto attuativo n. 8 per un importo pari a € 242.999,60, inclusi oneri della sicurezza e IVA al 22%, con assunzione dei relativi impegni di spesa;
- - con Determinazione Dirigenziale n. 1252/24 al predetto operatore economico veniva affidato il contratto attuativo n. 9 per un importo pari ad € 60.005,05 inclusi oneri della sicurezza ed IVA al 22%, con assunzioni dei relativi impegni di spesa;
- - con Determinazione Dirigenziale n. 5014/2024 è stato approvato ed affidato al RTI aggiudicatario il contratto attuativo n. 10 per l'importo pari ad € 294.879,59 inclusi oneri della sicurezza ed IVA al 22%, con assunzioni dei relativi impegni di spesa;
- -con Determinazione Dirigenziale n. 802/2025 è stato approvato ed affidato al RTI aggiudicatario il contratto attuativo n.11 per l'importo pari ad € 300.006,00 inclusi oneri della sicurezza ed IVA al 22%, con assunzioni dei relativi impegni di spesa;

Tenuto conto che l'aggiudicatario aveva manifestato nell'offerta la volontà di subappaltare le opere di cui trattasi;

Visti:

- l'istanza acquisita al Protocollo Generale n. 13900/25 del 03/04/2025, con cui il Consorzio Stabile A.LP.I SCARL (mandatario del R.T.I. aggiudicatario dell'AQ) ha inoltrato la richiesta di autorizzazione al subappalto di una quota dell'importo del servizio del contratto attuativo n. 11 a favore dell'operatore economico **Azienda Agricola F.lli Buccelletti S.R.L.** con sede a Castiglion Fiorentino (AR) Loc. Santa Lucia n. 149 P.I. e C.F. 0014012051
- la richiesta di modifica del contratto richiesta dalla scrivente stazione appaltante via Pec all'operatore economico ns. prot. 145113 del 08/04/2025

il contratto di subappalto di cui al Protocollo Generale n. 146448 del 08/04/2025 in cui vi è specificato che il subappalto comprende l'impiego dei mezzi d'opera, delle macchine ed attrezzature leggere e pesanti di cantiere, nella consistenza e idoneità adeguate e dare completi e finiti, a regola d'arte, le lavorazioni oggetto dei subappaltati, con piena autonomia di gestione e proprio rischio, da parte del subappaltatore. Nel contratto si precisa che l'importo presunto è pari ad € 85.000,00 (ottantacinquemila/00), di cui manodopera € 25.395,00 (venticinquemilatrecentonovantacinque/00) e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 350,00 (trecentocinquanta/00) e vi è espressa clausola indicante che le prestazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore

subappalto;

Rilevato che:

- in deroga a quanto disposto dall'art.105 comma 13 lett. a) D.Lgs. 50/16, l'impresa subappaltatrice rinuncia a ricevere la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante degli importi dovuti per le prestazioni eseguite;
- tale rinuncia è conforme alle disposizioni di cui al Comunicato del Presidente del 25.11.20 con cui ANAC ha fornito, ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, indicazioni in merito all'articolo 105, comma 13, lett. a) del Decreto Legislativo 50/16 in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa;
- in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lett. c) D. Lgs. 50/16, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante;
- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, come disposto dall'art. 105 c. 14 D.Lgs. 50/16;
- l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- sarà cura del DEC provvedere alla verifica del mantenimento dell'effettiva applicazione di quanto previsto dalla normativa in vigore;
- è onere del DEC, al momento di ogni pagamento a favore dell'appaltatore e del subappaltatore la verifica degli adempimenti descritti in narrativa, e di cui al punto precedente;
- l'attività di cui trattasi è disciplinata dal D.Lgs. 50/16 e che i pagamenti inerenti al presente subappalto verranno effettuati dall'aggiudicatario, previa presentazione di regolare fatturazione;

Dato atto:

- che è stato dichiarato da parte del subappaltatore il possesso dei requisiti generali di cui all'art.

80 D.Lgs. 50/16 e s.m.i., e che sono state avviate le relative verifiche;

- dell'idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/16;

- che, ai sensi dell'art. 105 comma 18 del D.lgs. 50/16, la richiesta di subappalto conteneva apposita dichiarazione dell'appaltatore circa la non sussistenza di forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa subappaltatrice;

- che il **CIG** del contratto attuativo n. 11 è : **A06787004E**;

Preso atto che, in conformità a quanto stabilito dalla normativa antimafia e alla *"Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici"* approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16.07.19 e sottoscritta in data 10.10.19 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, non emergono cause ostative all'autorizzazione del subappalto in oggetto essendo l'importo del subappalto inferiore ai 150.000 euro;

Considerato che il DEC ed il RUP, nella Verifica Tecnica del 14/04/2025, allegata quale parte integrante del presente atto, hanno accertato il pieno rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, la regolarità della documentazione presentata relativamente al possesso dei requisiti generali, di idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 80 del D.lgs 50/16 e s.m.i., dal D.lgs. 81/08 e dalle norme regionali in vigore in materia;

Ritenuto di autorizzare il subappalto nei limiti di quanto previsto dall'art. 105 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. n. 267/00;

Dato atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura è il sottoscritto Ing. Patrick Stella, Responsabile E.Q. Gestione del Verde Quartiere 3 e 4 del Comune di Firenze il quale, ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della Legge n. 241/90, nonché in esecuzione di quanto disposto dal Segretario Generale, dichiara che non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento;

Visto il Regolamento di cui al D.M. 49/18 di approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dell'Esecuzione;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni del D. Lgs. 33/13 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- del Piano di Prevenzione della Corruzione 2025/2027, confluito a seguito del DL n. 80 del 9.6.21, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113 del 6.8.21, e del DM n.132 del 30.06.22 nella Sezione n. 2 "Valore pubblico, Performance e Anticorruzione" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Ente e nello specifico nella sottosezione di programmazione "2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza", approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 14/03/2025.

Visti, altresì:

- il D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;

- l'art. 107 D.lgs. n. 267/00;

- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

- l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di autorizzare nell'ambito dell'*"Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze – verde orizzontale -Quartiere 4"*, il subappalto di una quota dell'importo del servizio del contratto attuativo n. 11 CIG Derivato A06787004E all'operatore economico Az. Agr. F.Ili Buccelletti S.r.l. con sede in Castiglion Fiorentino (AR) – Loc. S. Lucia 149 C.F. 0575651603 (**cod.ben 17211**) al fine di eseguire gli interventi di manutenzione delle aree verdi sopra richiamati, ricadenti nell'ambito del Quartiere 4 del

Comune di Firenze, per un importo previsto pari ad € **85.000,00** comprensivo di costi della manodopera pari ad € **25.395,00** e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € **350,00**;

2. di dare atto che in deroga a quanto disposto dall'art.105 comma 13 lett. a) D.Lgs. 50/16, l'impresa subappaltatrice rinuncia a ricevere la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante degli importi dovuti per le prestazioni eseguite;
3. di dare atto che la presente autorizzazione comporta l'osservanza da parte di appaltatore e subappaltatore delle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n.50/16;
4. di trasmettere il presente atto all'impresa aggiudicataria, all'impresa subappaltatrice, nonché al DEC ed a verificare il rispetto degli adempimenti descritti in narrativa;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Patrick Stella, Responsabile E.Q. Gestione del Verde Quartieri 3 e 4 del Comune di Firenze

ALLEGATI INTEGRANTI

Verifica subapp. Buccelletti CA 11_signed.pdf - 01f1f5b1be0d97e10fc1de4703a12edaa236de61cf5c2fdfe0d538504a20f7ff

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Patrick Stella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.